SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 aprile 2022, n. **28**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis* (*Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari*). — 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 2-*ter* (*Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina*). — 1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, in qualità di professionisti o di pubblicisti, nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.

2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.

3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.

4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono deliberati» sono inserite le seguenti: «, informando le Commissioni parlamentari competenti,».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni»;

al comma 3, le parole: «all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis* (*Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale*). — 1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante

dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna Spa predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna Spa trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa dell'Unione europea, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

4. Il programma di cui al comma 2 può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo.

Art. 5-*ter (Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia)*. — 1. Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera *a)* non è superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5-*quater* (*Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina*). — 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'at-

tivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: "richiedenti asilo" fino a: "medesimi richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi".

5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili".

6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "dei richiedenti asilo" fino a: "Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina".

7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5-*quinquies* (*Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca*). — 1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-*quater* del presente decreto, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «euro 177.681.253» sono sostituite dalle seguenti: «euro 179.181.253»;

dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
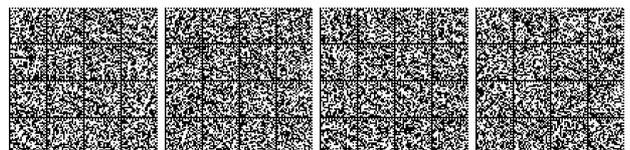
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3491):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO e dal Ministro della difesa Lorenzo GUERINI (Governo DRAGHI-I), il 25 febbraio 2022.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 25 febbraio 2022, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 1°, il 2, il 7, l'8, il 9 e il 10 marzo 2022.

Esaminato in aula l'8, il 14, il 15 e il 16 marzo 2022; approvato il 17 marzo 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 2562):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 17 marzo 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 22, il 29 e il 30 marzo 2022.

Esaminato in aula il 30 marzo 2022 e approvato definitivamente il 31 marzo 2022.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

22G00037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 2022.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 9541 del 9 febbraio 2022, che ha disposto per il 14 febbraio 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 9541 del 9 febbraio 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2022, emessi con decreto n. 9541 del 9 febbraio 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a -0,324%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,330.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,822% e a 0,673%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

22A02444

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 28 marzo 2022.

Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) e, in particolare, l'allegato I dove sono riportati gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2012/34/UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, contenente l'attuazione della citata direttiva 2012/34/UE, ed in
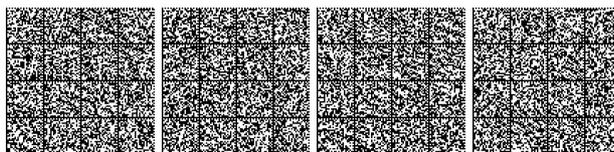
particolare l'art. 8, comma 14, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili emani, acquisita una motivata relazione da parte dei gestori dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di regolazione, un decreto con il quale è approvato il livello minimo di copertura assicurativa richiesta, tenuto conto della specificità e del profilo di rischio dei diversi tipi di servizi;

Visto il richiamato art. 8, comma 14, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ai sensi del quale il suddetto ammontare minimo di copertura assicurativa richiesta in caso di incidente ferroviario e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere riportati nei prospetti informativi della rete secondo le modalità previste nel proseguo;

Acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, espresso nella seduta del 13 giugno 2018;

Vista la nota di RFI S.p.a. n. 1675 del 22 novembre 2021, relativa alla valutazione del rischio effettuata dal gestore dell'infrastruttura;

Vista la nota dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali n. 3283 del 28 gennaio 2022, con la quale sono stati trasmessi i valori degli indicatori comuni di sicurezza (*Common Safety Indicators - CSI)* riferiti alla rete di competenza dell'Agenzia per gli anni dal 2015 al 2020;

Constatata l'attuale situazione di copertura assicurativa sottoscritta dalle imprese ferroviarie autorizzate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua il livello minimo di copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi richiesta per singola impresa ferroviaria nonché le modalità previste per il recepimento in ciascun prospetto informativo elaborato dal gestore della specifica infrastruttura ferroviaria.

2. Sulla base delle relazioni inviate dai gestori dell'infrastruttura, il livello minimo di copertura assicurativa richiesta per singola impresa ferroviaria per la responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi deve avere un massimale non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro e per anno.

3. Il livello minimo di copertura assicurativa richiesta per contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nelle sole stazioni di collegamento reti deve avere un massimale ridotto a 20 milioni di euro per sinistro per anno.

4. Ciascun gestore dell'infrastruttura, ha l'obbligo di recepire ed indicare espressamente - nel prospetto informativo della rete di propria competenza - l'ammontare sopra indicato.

5. Al fine di procedere all'aggiornamento dei dati inseriti nel sistema ERADIS dell'Agenzia ferroviaria europea concernente le coperture assicurative, le singole imprese ferroviarie autorizzate, ogni anno, devono inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - copia in formato elettronico del certificato di copertura assicurativa in corso di validità.

6. Il Ministero, con cadenza biennale, dispone una verifica sul livello minimo di copertura assicurativa richiesta e ne dà efficacia con proprio decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

22A02271

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2022.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di centocinque società cooperative, aventi sede nelle Regioni Campania e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le centocinque società cooperative riportate nell'elenco allegato, parte integrante del presente decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di centocinque società cooperative aventi sede nella Regioni Campania e Lazio e riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO

ELENCO N.1 SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	ALBA 2003 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' L	02335300642	AV - 151036	ROTONDI	AV	CAMPANIA	2008	17/03/2003
2	COOPERATIVA TRASLOCHI CITTA' DI AVELLINO - SOCIETA' COOPERATIVA	02546710647	AV - 165758	MERCOGLIANO	AV	CAMPANIA	2008	17/01/2008
3	CSM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03678500616	AV - 176134	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	13/01/2011
4	IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02489440640	AV - 161859	MERCOGLIANO	AV	CAMPANIA	2009	22/09/2006
5	ITALSERVICE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02717140640	AV - 178348	AVELLINO	AV	CAMPANIA	2015	20/02/2012
6	MONTORO GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02607820640	AV - 170133	MONTORO	AV	CAMPANIA	NO	26/05/2009
7	SANT'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE DI SEVIZI INTEGRATI A R.L.	02487090645	AV - 161889	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	CAMPANIA	2008	28/09/2006
8	COOPERATIVA SOCIALE NOVANTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00890570625	BN - 69247	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	CAMPANIA	2011	30/03/1990
9	EDIL EFFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	01499270625	BN - 125432	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2010	07/10/2010
10	FUTURO SERENO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LI	01551210626	BN - 129758	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	2015	03/09/2012
11	PIETRELCINA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	01116610625	BN - 95843	PIETRELCINA	BN	CAMPANIA	2011	24/12/1997
12	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01472770625	BN - 123234	COLLE SANNITA	BN	CAMPANIA	2010	12/11/2009
13	SHAKTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01285510622	BN - 108241	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2009	28/02/2003
14	VALTRANS EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	01519150625	BN - 127153	DUGENTA	BN	CAMPANIA	2011	13/06/2011
15	A.F. TROVATO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA'	02606150619	CE - 183232	CASERTA	CE	CAMPANIA	2008	09/06/1998
16	CONSORZIO DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE CO.GE.R.	02931510610	CE - 206647	CASERTA	CE	CAMPANIA	2011	30/01/2003
17	COOPERATIVA CALMAC	03604820617	CE - 256625	CASALUCE	CE	CAMPANIA	NO	02/03/2010
18	EDITRICE LA NUOVA INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	03931960615	CE - 284810	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	11/11/2013
19	EROI DI NASSYRIA SOC. COOP. EDILIZIA	03118830615	CE - 219240	AVERSA	CE	CAMPANIA	2011	07/01/2005
20	GI.PA.MA. COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	03694750617	CE - 265063	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	NO	16/03/2011
21	GI.SPE GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PER LO SPETTACOLO S	03568310613	CE - 254391	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	30/10/2009
22	LA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	03560370615	CE - 253678	CAPUA	CE	CAMPANIA	2009	29/09/2009
23	LA GAZZELLA S.V. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	03836940613	CE - 277315	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	18/10/2012
24	LA PIRAMIDE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	01709450637	CE - 236894	RECALE	CE	CAMPANIA	2008	24/01/1979
25	LA SOSTA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	02013150616	CE - 136384	AVERSA	CE	CAMPANIA	2012	14/01/1992
26	M G COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03135950610	CE - 220804	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA	2007	04/03/2005
27	M.N. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	03636780615	CE - 259822	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	13/07/2010
28	MILLE VOGLIE SOCIETA' COOPERATIVA	03631310616	CE - 259396	CAPUA	CE	CAMPANIA	NO	09/06/2010
29	MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA	03783110616	CE - 272154	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	NO	09/03/2012
30	NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	03697260614	CE - 264954	SPARANISE	CE	CAMPANIA	NO	10/03/2011
31	NOEDIL BUILDING - SOCIETA' COOPERATIVA	03699010405	CE - 254347	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	NO	14/12/2007
32	ROSIANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	02163760610	CE - 144517	CASERTA	CE	CAMPANIA	2008	11/05/1994
33	SE.SA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03451170611	CE - 245091	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	2012	17/06/2008

ELENCO N.1 SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
34	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRANCESCA	02803140611	CE - 196807	CASERTA	CE	CAMPANIA	2011	14/09/2001
35	TEC SOCIETA' COOPERATIVA	03203580612	CE - 225928	AVERSA	CE	CAMPANIA	2010	15/12/2005
36	TRASPORTI BORRASSO - SOCIETA' COOPERATIVA	03698910613	CE - 265093	SAN PRISCO	CE	CAMPANIA	NO	29/03/2011
37	"SO.GE SOCIETA' COOPERATIVA"	06076231213	NA - 795885	MELITO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	06/06/2008
38	AMICIZIA E SOLIDARIETA' NAPOLETANA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOC	95116290636	NA - 808983	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	25/03/2009
39	AZZURRA COOP.	06153291213	NA - 798858	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	CAMPANIA	NO	29/09/2008
40	COOP.COMT MERIDIONALE A R.L.-COOP.DI GARANZIA CREDITO DEGLI ENTI CO.	01448530632	NA - 343920	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	24/11/1977
41	COOPERATIVA BLU SERVIZ	06046251218	NA - 791851	OTTAVIANO	NA	CAMPANIA	2011	24/04/2008
42	COOPERATIVA EDILIZIA ARMANDO CESARO	06050821211	NA - 792039	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	2011	29/04/2008
43	COOPERATIVA LA QUERCIA A.R.L.	06697111216	NA - 832765	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2011	05/07/2010
44	COOPERATIVA MONDIAL 2008 A R.L.	05955691216	NA - 786443	STRIANO	NA	CAMPANIA	2011	31/01/2008
45	COOPERATIVA NICO EXPRESS	06590291214	NA - 824350	VOLLA	NA	CAMPANIA	2011	17/02/2010
46	CORA SOCIETA' COOPERATIVA	07360161215	NA - 879012	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2013	26/11/2012
47	DOMUS AEQUA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05663091212	NA - 767307	VICO EQUENSE	NA	CAMPANIA	2010	30/01/2007
48	ESPERIA SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA	07575271213	NA - 894207	NOLA	NA	CAMPANIA	NO	09/09/2013
49	FDE TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	06816131210	NA - 841287	SANT'ANASTASIA	NA	CAMPANIA	NO	29/12/2010
50	FORZA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	05415721215	NA - 752780	POMPEI	NA	CAMPANIA	2010	04/05/2006
51	GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04914411212	NA - 721868	GRUMO NEVANO	NA	CAMPANIA	2010	19/10/2004
52	I.L.D.A. INTEGRAZIONE LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI SOC.COOP.SOC	06778851219	NA - 838683	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	17/11/2010
53	LA CITTA' DI TUTTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	07517010638	NA - 625384	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2014	18/06/1999
54	LA PULITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06983371219	NA - 853290	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	NO	02/08/2011
55	LA ZUCCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06442531213	NA - 815810	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	2010	15/09/2009
56	LAVORO E' LIBERTA' COOPERATIVA SOCIALE	06933281211	NA - 849745	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	NO	18/05/2011
57	LOGISTICA SCALIGERA SOCIETA' COOPERATIVA	03274700230	NA - 801813	CASORIA	NA	CAMPANIA	2008	18/12/2002
58	MEDSALUS SOCIETA' COOPERATIVA	06190231214	NA - 800580	ACERRA	NA	CAMPANIA	2011	30/10/2008
59	MEN AT WORK SOCIETA' COOPERATIVA	04174530263	NA - 850720	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	26/09/2007
60	MOCER GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	04914651213	NA - 722781	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	2009	04/11/2004
61	OFFICINA SARTORIALE - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	05947631213	NA - 786314	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	NO	21/01/2008
62	OLTRE IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMI TA	06021161218	NA - 790745	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	26/03/2008
63	QUARANTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	06075041217	NA - 793548	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	30/05/2008
64	ROMEO TRASPORTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07174731211	NA - 866114	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	2012	27/03/2012
65	S.B. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	06691541210	NA - 833127	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2016	09/07/2010
66	SAISF SERVIZI AUSILIARI IMBARCHI E SBARCHI FRIGORIFERI	06982080639	NA - 545539	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2013	28/12/1995

ELENCO N.1 SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
67	SANTA MARIA DELL'ARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07148101210	NA - 864612	MELITO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	05/03/2012
68	SCUOLA DELL'INFANZIA BELLI E MONELLI SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	06486961219	NA - 818538	POGGIOMARINO	NA	CAMPANIA	2013	06/11/2009
69	SOCIETA' COOPERATIVA MARINA GRANDE DI BACOLI A R.L.	07035550636	NA - 560839	BACOLI	NA	CAMPANIA	2010	24/04/1996
70	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COLIBRI	07168181217	NA - 865454	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	19/03/2012
71	TECHNO-ITALY SOCIETA' COOPERATIVA	06960481213	NA - 851447	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2011	27/06/2011
72	TECNODIPERNA SOCIETA' COOPERATIVA	06794121217	NA - 840101	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	13/12/2010
73	VECCHI CONCESSIONARI ACQUAFRESCAI LUNGOMARE NAPOLI -	80043240631	NA - 299630	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	28/01/1976
74	ANTHEA - SOCIETA' COOPERATIVA	04724360658	SA - 388508	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	NO	08/06/2009
75	AREMAN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05060380655	SA - 416530	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	NO	03/07/2012
76	AUTOTRASPORTI SANT'ANTONIO SOCIETA' COOPERATIVA	04784200653	SA - 393461	BRACIGLIANO	SA	CAMPANIA	NO	20/01/2010
77	COOPERATIVA MERIDIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA	05043620656	SA - 414837	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	10/05/2012
78	COOPERATIVA MUSICALE "VINCENZO ALISE	95129080651	SA - 399975	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	NO	13/10/2010
79	COOPERATIVA POSEIDONIA A R. L.	04978140657	SA - 410026	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	NO	14/11/2011
80	COOPERATIVA SOCIALE R.O.N.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03937900656	SA - 331676	PAGANI	SA	CAMPANIA	2008	16/09/2002
81	FLORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05096100655	SA - 419587	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA	2013	29/11/2012
82	G.G.F. COSTRUZIONI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	05021280655	SA - 413100	GIFFONI SEI CASALI	SA	CAMPANIA	NO	08/03/2012
83	GIUSEPPE E MARIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04036270637	SA - 343717	SCAFATI	SA	CAMPANIA	2008	14/01/1983
84	IL RISCATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04981870654	SA - 410232	BELLIZZI	SA	CAMPANIA	NO	24/11/2011
85	INCENTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	04629100654	SA - 381910	GIFFONI VALLE PIANA	SA	CAMPANIA	2012	31/07/2008
86	KI.NES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04890530654	SA - 402184	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	CAMPANIA	NO	19/01/2011
87	LA FUTURA 2011 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04901230658	SA - 402951	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALB	SA	CAMPANIA	NO	21/02/2011
88	LA NOCERINA 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA	04782120655	SA - 393616	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	NO	19/01/2010
89	LAVORO E FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA	05147710650	SA - 423486	PAGANI	SA	CAMPANIA	2013	24/04/2013
90	MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	05024320656	SA - 413290	SALERNO	SA	CAMPANIA	2013	12/03/2012
91	NOICONVOIPERVOI SOCIETA' COOPERATIVA	04825330659	SA - 396539	PAGANI	SA	CAMPANIA	NO	13/05/2010
92	POSEIDONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04813210657	SA - 395302	CASAL VELINO	SA	CAMPANIA	NO	30/03/2010
93	RADICE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04996320653	SA - 411570	PADULA	SA	CAMPANIA	2013	16/01/2012
94	RETENERGIA RINNOVABILI @EU SOCIETA' COOPERATIVA	05085590650	SA - 418532	SAPRI	SA	CAMPANIA	NO	15/10/2012
95	RISTO' SANTA TERESA SOCIETA' COOPERATIVA	05082100651	SA - 418109	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	CAMPANIA	NO	10/10/2012
96	SAMENGO - SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA	05131620659	SA - 422075	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	NO	13/03/2013
97	SANSONE SOCIETA' COOPERATIVA	04842840656	SA - 398307	ACERNO	SA	CAMPANIA	2010	23/07/2010
98	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI & SVILUPPO A R.L.	04712140658	SA - 388146	BARONISSI	SA	CAMPANIA	NO	23/04/2009
99	TORELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04650860655	SA - 383224	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA	2012	21/10/2008

ELENCO N.1 SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
100	BARCELLONA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07669491008	RM - 1048200	ROMA	RM	LAZIO	2011	25/09/2003
101	ISTANBUL - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07661381009	RM - 1047863	ROMA	RM	LAZIO	2014	23/09/2003
102	LONDRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07651961000	RM - 1047346	ROMA	RM	LAZIO	2011	18/09/2003
103	MARSIGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07688871008	RM - 1049605	ROMA	RM	LAZIO	2015	16/10/2003
104	SIVIGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07703491006	RM - 1050477	ROMA	RM	LAZIO	2013	28/10/2003
105	ZURIGO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07686271003	RM - 1049606	ROMA	RM	LAZIO	2013	13/10/2003
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

22A02297

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Meridional Beton Service - società cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquidazione», in Matera.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 2017, n. 390/2017, con il quale la società cooperativa «Meridional Beton Service - Società cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquidazione», con sede in Matera (MT) - (codice fiscale 00611720772), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2019, n. 22/2019, con il quale il dott. Dante Tirico è stato nominato commissario liquidatore della procedura suddetta, in sostituzione del dott. Pasquale Mazzei, rinunciatario;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377629 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 il decreto ministeriale del 9 gennaio 2019, n. 22/2019 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Meridional Beton Service - società cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquidazione», con sede in Matera (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza (PZ), via del Gallitello, n. 125, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02287

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CO.SE.B. – Consorzio cooperative servizi di Basilicata – società cooperativa, o, in forma abbreviata, CO.SE.B.», in Pisticci.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2013, n. 382/2013, con il quale la società cooperativa «CO. SE.B. - Consorzio cooperative servizi di Basilicata - società cooperativa, o, in forma abbreviata, CO.SE.B.», con sede in Pisticci (MT) - (codice fiscale 00514150770), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377608 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerato il reato di peculato commesso dal commissario in danno del patrimonio della società CO.SE.B. - Consorzio cooperative servizi di Basilicata con conseguente depauperamento dello stesso, che evidenzia gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Dante Tirico nel proprio ruolo di commissario liquidatore della procedura, venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale dell'8 agosto 2013, n. 382/2013 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «CO.SE.B. - Consorzio cooperative servizi di Basilicata - società cooperativa, o, in forma abbreviata, CO.SE.B.», con sede in Pisticci (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L-13B506X), domiciliato in Bari (BA), viale Einaudi, n. 15, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02288

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di solidarietà Il Samaritano – società cooperativa sociale», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto direttoriale del 25 marzo 2011, n. 138/2011, con il quale la società cooperativa «Cooperativa di solidarietà Il Samaritano - società cooperativa sociale», con sede in Potenza (PZ) – (codice fiscale 00998470769), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377616 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Paolina Cavallo;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto direttoriale del 25 marzo 2011, n. 138/2011 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà Il Samaritano - società cooperativa sociale», con sede in Potenza (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paolina Cavallo, nata a Vietri di Potenza (PZ) il 5 aprile 1964 (codice fiscale CVLPLN-64D45L859F), domiciliata in Tito (PZ) - via G. Leone n. 1 - in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02289

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore di «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2020, n. 64/2020, con il quale la società cooperativa «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza (PZ) - (codice fiscale 01780930762), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377625 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2020, n. 64/2020 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza (PZ), via del Gallitello, n. 125, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02290

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «P.A.M. (Produttori associati del metapontino) società cooperativa agricola», in Policoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto direttoriale del 29 febbraio 2012, n. 182/2012, con il quale la società cooperativa «P.A.M. (Produttori associati del Metapontino) società cooperativa agricola», con sede in Policoro (MT) - (codice fiscale
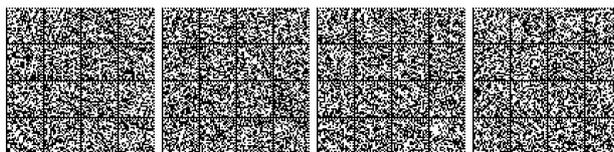
00706180775), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377632 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Anna Marra;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto direttoriale del 29 febbraio 2012, n. 182/2012 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «P.A.M. (Produttori associati del Metapontino) società cooperativa agricola», con sede in Policoro (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MRRNNA59P67D863D), domiciliata in Bari (BA), via Bruno Zaccaro, n. 17/19, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02291

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Pizeta – società cooperativa», in Marsicovetere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 545/2013, con il quale la società cooperativa «Pizeta - società cooperativa», con sede in Marsicovetere (PZ) - (codice fiscale 00998480768), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377635 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso,

il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 545/2013 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Pizeta - società cooperativa», con sede in Marsicovetere (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Bari (BA), viale Einaudi, n. 15, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02292

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Samaritano Due società cooperativa sociale in liquidazione», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, n. 678/GAB, con il quale la società cooperativa «Samaritano Due società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Potenza (PZ) - c.f. (codice fiscale 00865700769), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377638 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, n. 678/GAB è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Samaritano Due società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Potenza (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza (PZ), via del Gallitello n. 125, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 aprile 2022.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Talz», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 282/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 22 luglio 2020, con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto l'estensione della indicazione terapeutica, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Taltz» (ixekizumab) (procedura EMEA/H/C/003943/II/0031);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 19-22 e 24 novembre 2021;

Preso atto della dichiarazione della società Eli Lilly Italia S.p.a., rappresentante locale in Italia della società Ely Lilly Nederland BV, titolare della A.I.C. del medicinale «Talz», del 14 febbraio 2022, di accettare la chiusura della procedura relativa alla richiesta di rimborsabilità della nuova indicazione terapeutica, approvata per il suddetto farmaco;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale TALZ (ixekizumab):

«Psoriasi a placche pediatrica»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02326

DETERMINA 4 aprile 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Thalidomide BMS», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 283/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce

procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 260/2009 del 4 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 70, del 25 maro 2009, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Thalidomide Celgene", autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea»;

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Thalidomide Celgene» dalla società Celgene Europe LTD alla società Celgene Europe BV, decisione della Commissione europea C (2018) 5524 del 8 agosto 2018;

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2021 con la quale la società Celgene Europe BV ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Thalidomide Celgene» (talidomide);

Visto il trasferimento di titolarità ed il cambio di denominazione del medicinale da «Thalidomide Celgene» di Celegene Europe BV a «Talidomide BMS» di Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, decisione della Commissione europea C (2021) 9589 del 13 dicembre 2021;

Visto il parere reso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 16-18 e 23 settembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale TALIDOMIDE BMS (talidomide) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Talidomide BMS» in associazione a melfalan e prednisone è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età >= 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate;

«Talidomide BMS» viene prescritta e dispensata in conformità al programma di prevenzione della gravidanza di «Talidomide BMS».

Confezione:

«50 mg capsula rigida- uso orale- blister (PVC/PE/ACLAR/ALU)» 28 capsule - A.I.C. n. 038572018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 383,60;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 633,10.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

È chiuso il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Talidomide BMS», a base di talidomide, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Talidomide BMS» in associazione a melfalan e prednisone è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età >= 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate;

«Talidomide BMS» viene prescritta e dispensata in conformità al programma di prevenzione della gravidanza di «Talidomide BMS».

Inserimento del medicinale per uso umano «Talidomide BMS» nel registro multifarmaco semplificato per i farmaci sottoposti a programma di prevenzione della gravidanza (PPP).

La compilazione da parte dei medici prescrittori del registro per il PPP deve avvenire per tutti gli usi del farmaco in oggetto.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.
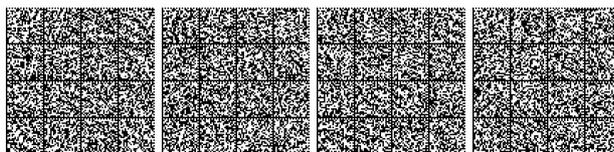
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Talidomide BMS» (talidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02327

DETERMINA 4 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aproxxamlo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 284/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 142 del 6 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 255 del 15 ottobre 2020, con la quale la società Sanofi S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aproxxamlo» (irbesartan+amlodipina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn) (ES/H/0594/001-004/DC);

Visto il comunicato della società Sanofi s.r.l. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda n. 10 del 23 gennaio 2021 di approvazione del trasferimento di titolarità del medicinale «Aproxxamlo» dalla società Sanofi S.p.a alla società Sanofi S.r.l.;

Vista la domanda presentata in data 29 ottobre 2020, con la quale la società Sanofi S.r.l., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Aproxxamlo» (irbesartan+amlodipina), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 047484035, 047484074, 047484112 e 047484151;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15-17 settembre 2021;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale APROXXAMLO (irbesartan+amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«150 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 047484035 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,67;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,75;

«150 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 047484074 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,43

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,18;

«300 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 047484112 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,75;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,79;

«300 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 047484151 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,51;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,21.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aproxxamlo» (irbesartan+amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02328

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto. (Delibera n. 85/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo

di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito *CIS)* che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-*bis* che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla lettera *g)* che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione di appositi CIS;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare l'art. 5, comma 1, che ha previsto come l'attuazione degli interventi funzionali a risolvere la situazione di criticità ambientale, socio-economica e di riqualificazione urbana, riguardante la città e l'area di Taranto, sia disciplinata da uno specifico CIS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015, che ha istituito e disciplinato il Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che indica, nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per il sud e la coesione territoriale, l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS su richiesta delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 44, comma 12, il quale dispone che «in relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, (*omissis*), salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;
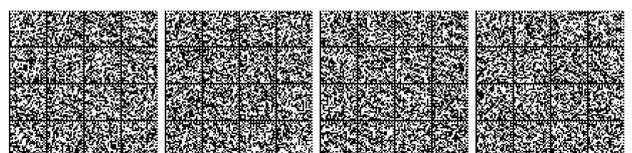
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2020, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, concernente la ricostituzione del Tavolo istituzionale permanente per la valorizzazione e lo sviluppo dell'area di Taranto;

Vista la delibera di questo Comitato n. 100 del 23 dicembre 2015, con la quale è stato assegnato un importo complessivo di 38,693 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per la realizzazione del Piano stralcio di interventi di immediata attivazione per l'Area di Taranto, di cui 37,193 milioni di euro per la realizzazione del progetto «Interventi di recupero infrastrutturale e adeguamento impianti Arsenale Militare» a titolarità del Ministero della difesa e 1,5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di progettazione, a titolarità di Invitalia S.p.a.;

Vista la delibera di questo Comitato n. 93 del 22 dicembre 2017, con la quale, per le finalità del CIS dell'area di Taranto, è disposta l'assegnazione di un importo complessivo di 17,7 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del FSC 2014-2020 relative all'annualità 2016, di cui un importo di 12 milioni di euro è destinato al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di finanziare alcuni interventi prioritari per il completamento e l'integrazione del «Piano bonifiche» di competenza del Commissario stesso, e un importo di 5,7 milioni di euro è assegnato al Ministero della difesa per il «Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale militare di Taranto»;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 luglio 2020, n. 51, che ha disposto l'assegnazione di 79,2 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per la realizzazione del progetto «Ampliamento della stazione navale in Mar Grande»;

Vista la delibera di questo Comitato del 15 dicembre 2020, n. 80, che ha disposto l'assegnazione di 40,58 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per la realizzazione dell'intervento «Acquario *green* di Taranto», stabilendo quale termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti la data del 31 dicembre 2022;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, del 13 dicembre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente all'istruttoria della Agenzia per la coesione territoriale, così come integrata dalla nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale prot. n. 2274-P del 20 dicembre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal citato Dipartimento, unitamente all'istruttoria della Agenzia per la coesione territoriale, anch'esse integrative della documentazione precedentemente inviata, e i relativi allegati, concernente la proposta di rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al CIS Taranto per un importo complessivo di 40,58 milioni di euro, mediante il definanziamento dell'intervento «Acquario *green* Taranto» assegnatario di corrispondenti risorse FSC 2014-2020 con la delibera di questo Comitato n. 80 del 2020, e la destinazione delle risorse così liberate agli interventi di seguito descritti e riportati nella tabella allegata alla presente delibera, nella quale sono indicati, per ciascun intervento, la codifica CIS, il soggetto proponente, la denominazione dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, il CUP, l'importo a valere sul CIS, la fonte finanziaria:

«Contratto di sviluppo per la industrializzazione dello *yard ex* Belleli» per 14,22 milioni di euro. Il finanziamento consente di dare seguito alle necessarie opere di bonifica e reindustrializzazione, attraverso la realizzazione di uno stabilimento produttivo nell'area portuale di Taranto, inserendosi nel più complesso «Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo» della zona. Considerata la titolarità della misura, il finanziamento integra la dotazione finanziaria del Piano di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 9, il cui importo complessivo, di conseguenza, passa da 7.124,46 milioni di euro a 7.138,68 milioni di euro, a beneficio dello strumento di programmazione «Piano operativo imprese e competitività»;

«Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale militare di Taranto» per 2,49 milioni di euro. Il progetto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 per un valore complessivo di 34,45 milioni di euro, è già stato finanziato per 5,7 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 con la delibera CIPE 93/2017. Il finanziamento aggiuntivo è volto ad assicurare la piena copertura della fase lavori dell'intervento *entry point*, nonché le restanti attività progettuali;

due lotti funzionali del Programma «*Green Belt* Taranto» per 11,67 milioni di euro. Il Programma, del valore complessivo di 105 milioni di euro, proposto dal Comune di Taranto, ha ad oggetto una serie di interventi di ampliamento e riqualificazione delle aree verdi della città;

nove interventi proposti dai Comuni di Crispiano (cinque), Massafra (due), Montemesola (uno) e Statte (uno), per complessivi 10 milioni di euro destinati alla riqualificazione di beni culturali, edilizia scolastica, potenziamento di impianti sportivi;

«Messa in sicurezza del deposito *ex* Cemerad - Ripristino ambientale e riqualificazione dell'area» per 2,20 milioni di euro. Il finanziamento, proposto dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito *ex* Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA), è destinato alla riqualificazione dell'area, a valle della rimozione dei fusti radioattivi.
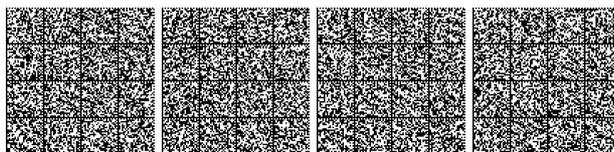
Considerato che il finanziamento, attese le attuali disponibilità di bilancio, è articolato secondo il seguente profilo finanziario:

a) 8,50 milioni di euro in conto residui 2019;

b) 1,50 milioni di euro in conto annualità 2022;

c) 10,00 milioni di euro in conto annualità 2023;

d) 18,28 milioni di euro in conto annualità 2024;

e) 2,30 milioni di euro in conto annualità 2025.

Tenuto conto, altresì, della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari economici - del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 17527 del 1° febbraio 2022, trasmessa dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 0000528 P-4.15.1.7 del 3 febbraio 2022 al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente nota di risposta prot. n. 1362-A del 28 febbraio 2022;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Tenuto conto che nella riunione del 7 dicembre 2021 il Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, dopo aver preso atto degli esiti della *due diligence* effettuata dal Responsabile Unico del Contratto in relazione all'intervento denominato «Acquario *green* di Taranto», la quale ha evidenziato l'impossibilità di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022 previsto nella citata delibera CIPE n. 80 del 2020, ha approvato la citata proposta di rimodulazione;

Tenuto conto, altresì, che in data 17 dicembre 2021 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020, previste dalla citata legge n. 190 del 2014, all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, si è espressa favorevolmente;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto

1.1 È disposto il definanziamento dell'intervento «Acquario *green* di Taranto» di cui alla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 80, per un valore complessivo di 40,58 milioni di euro.

1.2 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 40,58 milioni di euro in favore degli interventi riportati nella tabella allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, con il seguente profilo finanziario:

a) 8,50 milioni di euro in conto residui 2019;

b) 1,50 milioni di euro in conto annualità 2022;

c) 10,00 milioni di euro in conto annualità 2023;

d) 18,28 milioni di euro in conto annualità 2024;

e) 2,30 milioni di euro in conto annualità 2025.

2. Modifiche del Piano di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico

2.1 A seguito del finanziamento dell'intervento denominato «Contratto di sviluppo per la industrializzazione dello *yard ex* Belleli» di cui alla tabella citata al precedente punto 1.2, il valore del Piano di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 9, è incrementato di 14,22 milioni di euro. La dotazione finanziaria complessiva del Piano, le cui Tavole aggiornate sono allegate alla presente delibera, di conseguenza, passa da 7.124,46 milioni di euro a 7.138,68 milioni di euro.

3. Monitoraggio

3.1 Le modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell'ambito del CIS, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

3.2 In linea con le disposizioni di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44, comma 12, le assegnazioni di cui alla tabella citata al precedente punto 1.2 decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 463
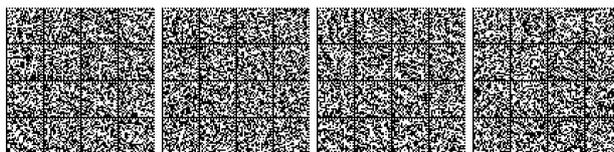
ALLEGATO

Codifica CIS	Soggetto proponente	Denominazione Intervento	Amministrazione Aggiudicatrice	CUP	Importo a valere sul CIS	Fonte finanziaria
CIS-TA-01	Comue di Taranto	Completamento interventi di messa in sicurezza idraulica del Quartiele CEP Salinella e delle aree contermini	Comune di Taranto	E57H20003490005	4.000.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-02	Comune di Taranto	Parco della Salina Piccola	Comune di Taranto	E59J21011860005	7.670.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-03	Comune di Massafra	Castello medievale di Massafra - Restauro e rifunzionalizzazione per la realizzazione Museo della civiltà rupestre e rete dei cammini nelle gravine	Comune di Massafra	C22C20000100001	3.700.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-04	Comune di Massafra	Restauro e rifunzionalizzazione della piazza d'armi antistante il Castello	Comune di Massafra	C24E21001550001	1.100.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-05	Comune di Montemesola	Lavori adeguamento e ammodernamento stadio comunale a ridosso della area ex Ala Fantini e zona P.I.P.	Comune di Montemesola	C47H21007640001	800.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-06	Comune di Statte	Realizzazione della nuova scuola elementare Giovanni XXIII	Comune di Statte	J71B21004590005	2.200.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-07	Comune di Crispiano	Consilidamento strutturale e restauro della Torre Cacace	Comune di Crispiano	I95F21001170001	1.650.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-08	Comune di Crispiano	Progettazione riqualificazione edilizia e impiantistica di attività sportive didattiche Palestra Scuola Media F. Severi	Comune di Crispiano	I92C21000760001	150.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-09	Comune di Crispiano	Progettazione della realizzazione di impianto sportivo di Tiro con l'Arco	Comune di Crispiano	I92C21000780001	200.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-10	Comune di Crispiano	Progettazione green road riqualificazione e rigenerazione urbana	Comune di Crispiano	I92C21000790001	100.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-11	Comune di Crispiano	Marketing strategico per il rilancio del territorio	Comune di Crispiano	I92C21000800001	100.000,00 €	FSC-14-20
CIS-TA-12	Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, (D.P.C.M. del 19/11/ 2015, rinnovato con D.P.C.M. del 07/12/2016 e prorogato fino alla fine dell'intervento dall'art. 3bis del Dlgs. n.243/16).	Completamento intervento di messa in sicurezza deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA) - Realizzazione intervento di ripristino ambientale e di riqualificazione dell'area.	Commissario ex Cemerad	J79J21014240005	2.200.448,44 €	FSC-14-20
CIS-TA-13	Ministero della Difesa - Marina Militare	"Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell'Arsenale militare di Taranto" (incremento dotazione assegnata con Delibera CIPE 93\2017)	Ministero della Difesa	D54E17011660001	2.487.103,56 €	FSC-14-20
CIS-TA-14	Ministero dello Sviluppo Economico	Contratto di Sviluppo per la reindustrializzazione dello Yard ex Belleli	Le risorse, essendo nella gestione del MISE, sono assegnate al relativo **Piano di Sviluppo e Coesione,** approvato con Deibera CIPESS 9/2021, che conseguentemente passa da un valore di 7.124,46 milioni a un valore di 7.138,68 milioni. Il CUP sarà generato a conclusione delle procedure di concessione dell'aiuto.		14.222.448,00 €	FSC-14-20
Totale FSC 14-20					**40.580.000,00 €**	

PIANO SVILUPPO E COESIONE MISE

Tavola 1 – Risorse totali PSC per sezioni con modifiche

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Sezione PSC	Specifica modifiche	Totale
Delibera CIPESS n . 9/2021	Sezione ordinaria (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)		6.524,46
	Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)		0,00
	Assegnazioni normate da disposizioni di legge		600,00
[A] Totale sezione ordinaria in PSC vigente			**7.124,46**
Delibera CIPESS n . 9/2021	Sezione speciale 1		0,00
	Sezione speciale 2		0,00
[B] Totale sezioni speciali in PSC vigente			**0,00**
[C] Totale PSC vigente [A = B +C]			**7.124,46**
Modifiche con presente delibera	Sezione ordinaria (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)		0,00
	Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)	CIS Taranto per Contratto di Sviluppo Yard Belleli	14,22
	Assegnazioni normate da disposizioni di legge		0,00
[D] Totale sezione ordinaria in PSC in corso di modifica			**14,22**
Modifiche con presente delibera	Sezione speciale 1		0,00
	Sezione speciale 2		0,00
[E] Totale sezioni speciali in PSC in corso di modifica			**0,00**
[F] Totale modifiche assegnazioni PSC [F = E + D]			**14,22**
[G] Totale PSC Aggiornato [G=C+F]			**7.138,68**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione
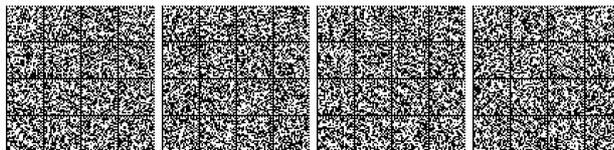
PIANO SVILUPPO E COESIONE MISE

Tavola 2 – Risorse totali PSC per sezioni

Valori in milioni di euro

Sezione PSC	Specifica modifiche	Totale
Sezione ordinaria (non destinate a CIS o normat da disposizioni di legge		6.524,46
Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)		14,22
Assegnazioni normate da disposizioni di legge		600,00
[A] Totale sezione ordinaria in PSC aggiornato		**7.138,68**
Sezione speciale 1		0,00
Sezione speciale 2		0,00
[B] Totale sezioni speciali in PSCaggiornato		**0,00**
[C] Totale PSC aggiornato [C = A + B]		**7.138,68**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione

PIANO SVILUPPO E COESIONE MISE

Tavola 3.1 – PSC Sezione Ordinaria per articolazione tematica - Mezzogiorno

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	84,88	0,00	0,00
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	783,28	0,00	0,00
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	815,82	0,00	0,00
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	2.355,71	14,22	480,00
04-ENERGIA	04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	160,00	0,00	0,00
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	53,21	0,00	0,00
Totale		**4.252,90**	***14,22***	***480,00***

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e atti del Comitato di Sorveglianza del 30 dicembre 2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE MISE

Tavola 3.2 – PSC Sezione Ordinaria per articolazione tematica – Centro Nord

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	282,19	0,00	0,00
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	666,50	0,00	0,00
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	1.334,24	0,00	0,00
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	549,12	0,00	120,00
04-ENERGIA	04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	40,00	0,00	0,00
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	13,73	0,00	0,00
Totale		**2.885,78**	***0,00***	***120,00***

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e atti del Comitato di Sorveglianza del 30 dicembre 2021

22A02333
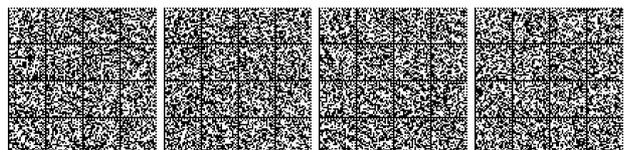
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 4 aprile 2022.

Modifica dello statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito, «Scuola») e, in particolare, gli articoli 8, 19 e 21;

Preso atto che la Scuola, l'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (IUSS) e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna (SSSA), con nota congiunta del 1° settembre 2021 indirizzata al direttore generale del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, «MUR») e al Presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, «ANVUR»), hanno comunicato la fine della sperimentazione della federazione per il triennio 2018-2021 e l'avvio del conseguente processo di revisione statutaria di ciascun ateneo federato;

Visto il processo di revisione dello statuto della Scuola che si è articolato in diversi momenti di proposta e di confronto all'interno del Senato accademico;

Vista la deliberazione del Senato accademico n. 196 del 15 dicembre 2021 e la deliberazione del consiglio di amministrazione federato n. 378 del 20 dicembre 2021 con cui sono state approvate le modifiche e integrazioni dello statuto della scuola, autorizzando nel contempo il direttore ad apportare le necessarie modifiche di carattere stilistico, a correggere eventuali refusi nonché a introdurre le eventuali modifiche tecniche necessarie per assicurare il coordinamento normativo interno e per coordinare le disposizioni transitorie con le analoghe norme approvate da IUSS e SSSA;

Visto il decreto del direttore n. 20/2022 con il quale sono state approvate ulteriori e limitate modifiche e integrazioni allo statuto della Scuola finalizzate all'utilizzo di un linguaggio più inclusivo a ad omogeneizzare l'art. 55, recante le disposizioni transitorie, con le analoghe disposizioni di IUSS e SSSA;

Visto che lo statuto, come modificato e integrato, è stato quindi inviato al MUR, con nota del 12 gennaio 2022, prot. n. 922, unitamente alle delibere adottate, per il previsto controllo ministeriale di legittimità e di merito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota pervenuta dal MUR in data 17 marzo 2022, prot. 8286, contenente le osservazioni di merito sulle modifiche dello statuto (e, in particolare, sugli articoli 3, 36, 51 e 55) e le conseguenti proposte di modifica;

Considerato che nessuna delle osservazioni del MUR evidenzia profili di illegittimità delle modifiche approvate dalla scuola;

Vista la deliberazione del Senato accademico n. 35 del 21 marzo 2022 e la deliberazione del consiglio di amministrazione federato n. 84 del 25 marzo 2022 con cui sono state accolte le osservazioni del MUR relative agli articoli 36, 51 e 55 dello statuto e quindi definitivamente approvate le modifiche e integrazioni dello statuto della Scuola;

Vista la nota del direttore del 30 marzo 2022, prot. n. 9567, con la quale è stato inviato al MUR il testo dello statuto recante le ulteriori modifiche e integrazioni approvate in recepimento delle osservazioni ministeriali, unitamente alle delibere adottate;

Tenuto conto degli interventi finali di coordinamento e revisione formale apportati al testo statutario dall'Area affari generali e acquisti, in coordinamento con il Segretariato generale;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto, come precedentemente indicato;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche e le integrazioni al testo del vigente statuto della Scuola, approvate dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione federato secondo le deliberazioni e le specifiche indicate in premessa.

Art. 2.

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nel testo completo dello statuto riprodotto nell'allegato *sub* lettera «A», che viene allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Le modifiche ed integrazioni dello statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello statuto, allegato *sub* lettera «A», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato sull'albo ufficiale on-line della Scuola.

Pisa, 4 aprile 2022

Il direttore: AMBROSIO

ALLEGATO *A*

STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura della scuola

1. La Scuola Normale Superiore (nel seguito, «Scuola»), fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Ha proprio statuto e norme interne.

3. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura alle allieve, agli allievi e a tutta la comunità servizi e strutture adeguati.

4. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

5. La Scuola promuove la sostanziale uguaglianza tra tutti i componenti della propria comunità favorendo la massima inclusione - indipendentemente da confessioni religiose, convincimenti politici, appartenenza di genere e orientamento sessuale - impegnandosi a impedire e contrastare qualunque forma di discriminazione. La Scuola assicura quindi la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

Art. 2.
Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni e le potenzialità di sviluppo, anche nell'ambito della terza missione. Ulteriori ambiti possono essere stabiliti dal Senato accademico negli atti di programmazione pluriennale. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.

2. La Scuola, nel proprio impegno nelle attività di terza missione, si sente parte del sistema educativo nazionale offrendo gratuitamente il proprio servizio alla didattica scolastica sotto forma di lezioni rivolte alle scuole superiori e di corsi di formazione per gli insegnanti. La Scuola organizza ogni anno corsi di orientamento volti ad aiutare le migliori studentesse e i migliori studenti delle scuole superiori nella scelta del proprio percorso accademico.

3. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità delle allieve e degli allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali.

4. La Scuola favorisce iniziative volte a inserire le allieve e gli allievi nel mondo del lavoro. Promuove inoltre la collaborazione a tempo parziale delle allieve e degli allievi alla gestione di attività connesse all'erogazione dei propri servizi.

5. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 3.
Sede e articolazione

1. La Scuola ha la sede legale a Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, e una sede a Firenze.

2. La Scuola può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

3. La Scuola si articola in tre strutture accademiche: la classe di lettere e filosofia, la classe di scienze, la classe di scienze politico-sociali e nell'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» quale Centro di ricerca interclasse.

4. Le altre strutture didattiche, scientifiche e di supporto che la Scuola può istituire, anche in collaborazione con altri atenei o enti pubblici di ricerca, sono indicate nel Titolo III del presente statuto.

Art. 4.
Marchio

1. Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, accompagnato dalla locuzione «Scuola Normale Superiore».

2. La Scuola può registrare altri marchi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 5.
Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:

a) corsi ordinari per le allieve e gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa e/o di laurea magistrale dell'Università di Firenze; specifici accordi possono prevedere che le allieve e gli allievi siano iscritti ad altre università;

b) corsi di perfezionamento (Ph.D.) di durata almeno triennale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a ciò abilitati.

2. La Scuola può inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:

a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari e corsi di laurea magistrale con altre università italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b) corsi di specializzazione *post* laurea e *post* dottorali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

d) corsi di *master* universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.

3. La Scuola può conferire premi e borse di studio.

4. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità individuale, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post-laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa nazionale.

Art. 6.
Principi sull'ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta a cittadine e cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico.

2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale delle candidate e dei candidati.

Art. 7.
Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.

2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.

3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

Art. 8.
Cooperazione internazionale e collaborazioni esterne

1. La Scuola promuove meccanismi di raccordo e coordinamento con gli atenei di Pisa e Firenze, con i quali condivide le allieve e gli allievi del corso ordinario.

2. La Scuola promuove la collaborazione istituzionale con le altre Scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e coordinamento.

3. La Scuola considera la Scuola Superiore Sant'Anna come interlocutore privilegiato per le attività di ricerca, formazione, terza missione, valorizzando la collaborazione consolidata. Si coordina con essa per la definizione delle modalità di conferimento dei titoli di studio avente valore legale.

4. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità, l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

5. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

6. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.

7. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni.

8. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.

Art. 9.
Collaborazione con le/gli ex *allieve/i e le/gli amiche/amici della Scuola*

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con le/i proprie/i *ex* allieve/i e le/gli amiche/amici della Scuola e in particolare riconosce e collabora con le associazioni senza fini di lucro da essi costituite.

2. I rapporti tra la Scuola e le/i sue/suoi *ex* allieve/i e tra la Scuola e l'Associazione degli amici della stessa sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalità, gli ambiti e i modi della collaborazione.

Art. 10.
Fondazione della Scuola

1. La Scuola può costituire, in conformità alla legislazione vigente, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali.

2. La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa nazionale vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

Art. 11.
Premi e onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a personalità che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 12.
Attività culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite delle allieve e degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.

2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 13.
Principi di amministrazione e di organizzazione - Programmazione

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Senato accademico.

3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Alle/ai dirigenti invece competono, in attuazione degli atti di programmazione degli organi della Scuola, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa nazionale vigente.

4. La Scuola fonda la sua attività sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilità di ogni iniziativa.

Art. 14.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;

c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.

2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili di proprietà;

b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;

c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione;

d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art. 15.
Fonti normative interne

1. La Scuola può emanare regolamenti in conformità alla normativa vigente e al presente statuto.

2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:

a) dal Senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica e agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto nonché a ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera seguente;

b) dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilità, agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto.

3. La direttrice/il direttore, il consiglio di amministrazione e il Senato accademico possono adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, atti amministrativi di indirizzo applicativo della normativa vigente, anche denominati manuali o disciplinari.

TITOLO II
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 16.
Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) la/il direttrice/direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il Senato accademico;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il nucleo di valutazione;

f) la/il segretaria/segretario generale.

Art. 17.
Direttrice/direttore

1. La/il direttrice/direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. È responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti le/i rettrici/rettori delle università. In particolare:

a) è componente di diritto del consiglio di amministrazione e del Senato accademico e presiede ciascun organo;

b) assicura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Senato accademico e la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;

c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola;

d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali;

e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;

f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le altre fonti interne della Scuola;

g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione e del Senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

i) propone al consiglio di amministrazione la nomina del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del nucleo di valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenente ai ruoli della Scuola;

j) propone al consiglio di amministrazione l'incarico di segretaria/o generale;

k) valuta, su proposta del nucleo di valutazione, le attività della/del segretaria/Segretario generale;

l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il consiglio di amministrazione e il Senato accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;

m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonché quelle disciplinari previste dalla legge;

n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti delle/degli allieve/allievi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

o) propone al Senato accademico la nomina dei consiglieri esterni del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 20, comma 1, lettera *d)*, del presente statuto;

p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonché le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera;

q) nomina i componenti dei collegi dottorali, su proposta dei consigli delle strutture accademiche di riferimento;

r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto e dalle altre fonti interne.

3. La/il direttrice/direttore, sentito il parere del Senato accademico, nomina una/un Vice-direttrice/direttore, scelta/o tra le/i professoresse/professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. La/il Vice-direttrice/direttore coadiuva la/il direttrice/direttore nell'esercizio delle sue funzioni e la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica inizialmente per un anno; può essere riconfermato annualmente dalla/dal direttrice/direttore fino alla scadenza del suo mandato.

4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, la/il direttrice/direttore può avvalersi anche di prorettrici/ prorettori o delegate/delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra professoresse/professori ordinarie/i e associate/i o tra ricercatrici/ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Esse/i durano in carica inizialmente per un anno; possono essere riconfermati/e annualmente dalla/dal direttrice/direttore fino alla scadenza del suo mandato. Alle/ai prorettrici/prorettori e alle/ai delegate/i può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attività della Scuola, la/il direttrice/direttore può nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.

6. Per la trattazione di specifiche questioni la/il direttrice/direttore può invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali, istituzioni culturali e rappresentanti del sistema socio-economico.

7. La/il direttrice/direttore e la/il Vice-direttrice/direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione. La/il direttrice/direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola e le/gli viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

Art. 18.
Elezione della/del direttrice/direttore

1. La/il direttrice/direttore è eletta/o a scrutinio segreto tra le professoresse e i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle università e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.

2. L'elettorato attivo è costituito:

a) dalle professoresse e dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) dalle ricercatrici e dai ricercatori;

c) dal personale tecnico e amministrativo;

d) dalle allieve e dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento;

e) dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca.

Ciascuna delle professoresse e ciascuno dei professori di ruolo e delle ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240/2010, dispone di un voto.

I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:

il voto espresso collettivamente da ricercatrici e ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240/2010 è pari al 15% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo;

il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo è pari al 15% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo;

il voto espresso collettivamente dalle allieve e dagli allievi è pari al 15% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo;

il voto espresso collettivamente dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca è pari al 5% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante deve avere un peso non superiore all'unità.

3. L'elezione è indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Senato accademico disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione la/il direttrice/direttore è eletta/o a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina della/del direttrice/direttore
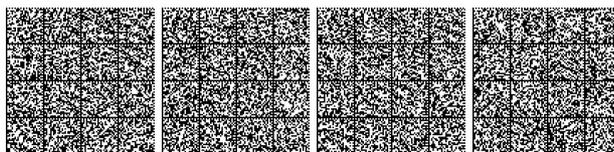
da parte del Ministro competente, le funzioni della/del direttrice/direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dalla/dal Vice-direttrice/direttore.

5. La/il direttrice/direttore è proclamata/o eletta/o dal Decano ed è nominata/o dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

Art. 19.
Consiglio di amministrazione-funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economico-finanziaria delle attività della Scuola.

2. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:

a) delineare gli indirizzi strategici della Scuola;

b) esprimere parere sulle modifiche di statuto;

c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

d) su proposta della/del direttrice/direttore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai ministeri competenti;

e) conferire l'incarico di segretaria/Segretario generale, su proposta della/del direttrice/direttore e sentito il parere del Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa nazionale di riferimento;

f) esercitare la competenza disciplinare relativamente a professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

g) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata di professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori formulate dal Senato accademico;

h) approvare le proposte della/del direttrice/direttore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico;

i) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi *master* universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;

j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentito la/il segretaria/Segretario generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto;

k) deliberare, anche su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;

l) deliberare, anche su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;

m) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, determinandone le indennità di carica;

n) deliberare, previo parere del Senato accademico, gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

o) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;

p) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

q) deliberare in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;

r) determinare l'indennità di carica di direttrice/direttore, Vice-direttrice/direttore, presidi, prorettrici/prorettori e delegate/delegati e i gettoni di presenza dei componenti del Senato accademico non titolari di indennità di carica;

s) determinare i costi delle indennità di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, nonché dei gettoni di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione, non titolari dell'indennità di carica;

t) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.

Art. 20.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dieci membri:

a) la/il direttrice/direttore della Scuola, che lo presiede;

b) le/i Presidi delle tre classi accademiche;

c) una/un rappresentante delle professoresse e dei professori associati della Scuola, eletta/o secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

d) due consiglieri esterni alla Scuola designati dal Senato accademico, nel rispetto dell'equilibrio di genere, su proposta della/del direttrice/direttore fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli della Scuola da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonché per i tre anni successivi al termine della stessa;

e) una/un rappresentante delle allieve e degli allievi del corso ordinario eletto secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

f) una/un rappresentante delle allieve e degli allievi del corso di perfezionamento eletto secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;

g) una/un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletta/o secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno.

2. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto della/del direttrice/direttore e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera *c)*, *d)* e *g)* è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere *e)* e *f)* è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dalla/dal direttrice/direttore o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto della/del Presidente. Alle riunioni partecipa la/il segretaria/Segretario generale per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e per le attività di verbalizzazione.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario di norma semestrale. Il Consiglio è convocato altresì su richiesta scritta e motivata alla/al direttrice/direttore da almeno quattro componenti.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente del consiglio di amministrazione e la/il segretaria/o verbalizzante.

6. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono assistere i componenti del Collegio dei revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.

7. La/il direttrice/direttore può invitare soggetti esterni al consiglio di amministrazione a partecipare alla discussione su specifiche tematiche prima della relativa deliberazione.

8. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto della/del direttrice/direttore.

Art. 21.
Senato accademico - funzioni

1. Il Senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in
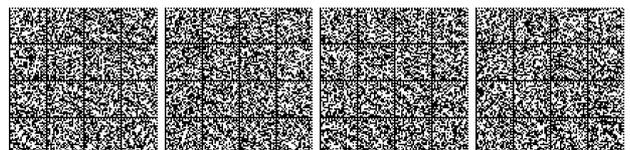
generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti della/del direttrice/direttore e del consiglio di amministrazione, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, spetta al Senato accademico:

a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di statuto;

b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del consiglio di amministrazione, e il codice etico;

c) fornire al consiglio di amministrazione indicazioni per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di complessiva organizzazione e sui programmi;

d) emanare, su proposta della/del direttrice/direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola;

e) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica, della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con le risorse disponibili;

f) deliberare sulle procedure di reclutamento di professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;

g) esercitare, su proposta della/del direttrice/direttore, le funzioni disciplinari nei confronti delle allieve e degli allievi e decidere sulle violazioni del codice etico della Scuola;

h) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi *master* universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;

i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca di supporto previste dal presente statuto e garantire il coordinamento tra di loro;

j) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su proposta dei consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti da bandire per i concorsi ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali dei bandi di concorso;

k) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di competenza del consiglio di amministrazione, e proporre allo stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e società;

l) nominare i coordinatori dei collegi dottorali, su proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento;

m) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;

n) conferire il diploma di *Ph.D. honoris causa*;

o) designare, su proposta della/del direttrice/direttore, i consiglieri esterni del consiglio di amministrazione;

p) nominare i componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni per altre nomine;

q) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia alla/al direttrice/direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

r) proporre alla/al direttrice/direttore la stipula di contratti per attività di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;

s) esprimere parere sulla proposta della/del direttrice/direttore di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti, studiose/i o professioniste/i straniere/i di chiara fama di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010;

t) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010;

u) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli organi della Scuola;

v) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa nazionale vigente.

3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata e i provvedimenti sulle persone delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori, di cui al secondo comma, lettera *f)* del presente articolo, la composizione del Senato è ristretta:

a) alle professoresse e ai professori di prima fascia, per la proposta di chiamata di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;

b) alle professoresse e ai professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata di seconda fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;

c) alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, per la proposta di chiamata di ricercatrici e ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone.

4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere *r)* e *s)*, del presente articolo, la composizione del Senato è ristretta alle professoresse e ai professori di prima e seconda fascia.

5. Il Senato accademico, su proposta della/del direttrice/direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Art. 22.
Senato accademico - composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

a) la/il direttrice/direttore, che lo presiede;

b) la/il Vice-direttrice/direttore;

c) le/i presidi delle classi;

d) sei rappresentanti delle professoresse e dei professori ordinari o associati, assicurando che tra le/i professoresse/professori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e i sei rappresentanti siano comunque presenti tutte le aree disciplinari della Scuola;

e) una/un ricercatrice/ricercatore rappresentante delle ricercatrici e dei ricercatori;

f) una/un rappresentante delle assegniste e degli assegnisti di ricerca;

g) due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari;

h) due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato;

i) una/un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie.

3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, si convocano elezioni suppletive. La mancata elezione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Senato accademico. Il *quorum* strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Senato accademico.

4. In caso di assenza o impedimento della/del direttrice/direttore, la/il Vice-direttrice/direttore della Scuola assume la funzione di presidente.

5. La/il segretaria/Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Senato accademico è costituito con decreto della/del direttrice/direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei componenti eletti può essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo è costituito da un solo docente.

7. La convocazione del Senato avviene almeno due volte in un anno accademico.

8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto della/del direttrice/direttore.

Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo collegiale della Scuola che provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.
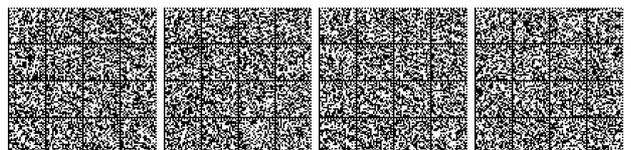
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

la/il Presidente, scelta/o tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente.

Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il Collegio dei revisori è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *p)*, della legge n. 240/2010.

Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è l'organo collegiale della Scuola che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione è composto da cinque componenti, di cui:

a) due individuati tra studiose/i ed esperte/i nel campo della valutazione in ambito accademico;

b) due individuati tra esperte/i nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli della Scuola;

c) una/un allieva/o individuata/o con modalità previste dal regolamento interno.

3. I componenti del nucleo non devono appartenere ai ruoli della Scuola né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Il nucleo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lettera *c)* del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo *status* di allieva/o, ai sensi della normativa vigente. Ai componenti del nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *q)* e *r)*, della legge n. 240/2010.

5. Il nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarità della Scuola; la Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25.
Segretaria/Segretario generale

1. Alla/Al segretaria/Segretario generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalla/dal direttrice/direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.

2. Alla/Al segretaria/Segretario generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza delle/dei dirigenti.

3. In particolare, la/il segretaria/Segretario generale:

a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dalla/dal direttrice/direttore e dagli altri organi di governo;

b) adotta gli atti di attuazione degli indirizzi relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, approvati dal consiglio di amministrazione, e attribuisce incarichi e responsabilità alle/ai dirigenti e alle/ai funzionarie/i secondo quanto previsto dalla normativa nazionale;

c) indirizza e verifica l'attività delle/dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia delle/degli stesse/i;

d) presenta annualmente alla/al direttrice/direttore una relazione sull'attività svolta dalle strutture amministrative, bibliotecarie e tecniche;

e) coadiuva la/il direttrice/direttore a elaborare la proposta dei documenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente;

f) propone il piano integrato, la relazione sulla *performance* ed è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

g) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e della Conferenza di Ateneo;

h) esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla vigente normativa nazionale in materia di dirigenti generali.

4. L'incarico di segretaria/Segretario generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore e parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. La/il segretaria/Segretario generale può nominare una/un segretaria/Segretario generale vicaria/o, che la/lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

6. Il rapporto di lavoro della/del segretaria/Segretario generale è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

7. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore e parere del Senato accademico, previa contestazione all'interessata/o, nei casi e nei modi previsti dalla normativa nazionale vigente.

8. Alla/al segretaria/Segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle università.

Art. 26.
Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di direttrice/direttore, di preside, di coordinatrice/coordinatore e vice-coordinatrice/coordinatore di Dipartimento federato, di componente del Senato accademico e di coordinatrice/coordinatore dei collegi dottorali è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. È fatta eccezione per i rappresentanti di ricercatrici, ricercatori, assegniste e assegnisti e nel Senato accademico.

Art. 27.
Incompatibilità

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del Senato accademico:

a) non possono ricoprire la carica di rettrice/rettore o far parte del Senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, né svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. La carica di Preside è incompatibile con quella di direttrice/direttore, di Vice-direttrice/direttore, di coordinatrice/coordinatore e vice-coordinatrice/coordinatore di Dipartimento federato.

3. La carica di direttrice/direttore, di Vice-direttrice/direttore, di Preside e di coordinatrice/coordinatore e vice-coordinatrice/coordinatore di Dipartimento federato è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Senato accademico.

4. A eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con il mandato di componente del Senato accademico.

5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilità è tenuto a informare tempestivamente la Scuola e a effettuare l'opzione.
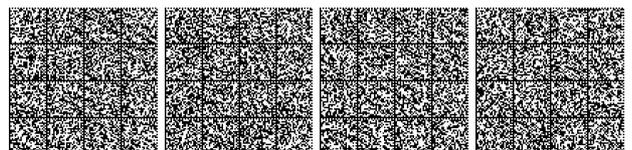
TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI SUPPORTO
E RELATIVI ORGANI, ASSEMBLEE DI ATENEO

Art. 28.
Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 3, comma 3, del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.

2. La classe di lettere e filosofia e la classe di scienze sono sede dei corsi indicati nell'art. 5; la classe di scienze politico-sociali è sede di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi di cui all'art. 5, comma 2.

3. A tali strutture può essere attribuita dal consiglio di amministrazione autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. Sono organi delle classi:

a) le/i presidi;

b) i consigli.

Art. 29.
Presidi

1. Le/i presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.

2. Ciascuna/ciascun preside è eletta/o dal rispettivo consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra professoresse e professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

3. Le/i presidi sono nominate/i con decreto della/del direttrice/direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

4. Ciascuna/ciascun preside, sentito il parere del consiglio della struttura accademica, nomina una/un Vicepreside, da cui è coadiuvata/o e, in caso di assenza o impedimento, sostituita/o. La/il Vicepreside è a sua volta sostituita/o, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina della/del Preside le relative funzioni sono esercitate dalla/dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.

6. Alla carica di Preside si applica la disposizione di cui all'art. 26 del presente statuto.

7. Alle/ai presidi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 30.
Consigli delle strutture accademiche

1. I consigli delle strutture accademiche sono composti da:

a) la/il Preside;

b) le professoresse e i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica anche su convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, con impegno al cento per cento;

c) le professoresse e i professori aggregate/i e su convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, con impegno inferiore al cento per cento afferenti alla struttura accademica;

d) da una rappresentanza di ricercatrici e ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno una/o appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010;

e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti delle allieve e degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno una/un allieva/o del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno una/un allieva/o del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno una/un allieva/o del corso di perfezionamento. Nel consiglio della classe di scienze politico-sociali i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro di cui almeno una/un allieva/o del corso di perfezionamento;

f) due assegniste/i di ricerca afferenti alla struttura accademica.

Il mandato delle/dei ricercatrici/ricercatori di cui alla lettera *d)* è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* è biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere *d)* ed *e)* è determinato nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia di cui alla lettera *b)*, con arrotondamento all'unità inferiore; tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti e, quando il quoziente sia dispari, si opera l'arrotondamento all'intero superiore del numero di rappresentanti delle allieve e degli allievi.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.

3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei consigli delle strutture accademiche. Il *quorum* strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera *b)* e, nelle rispettive composizioni, lettere *d)* ed *e)*.

4. Il Consiglio della struttura accademica è convocato dalla/dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.

5. I consigli delle strutture accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione delle allieve e degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano a professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori i compiti didattici e di servizio alle allieve e agli allievi, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della scuola, secondo le modalità definite da apposito regolamento e le deliberazioni del Senato accademico.

6. I consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attività didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione.

7. Ai consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste delle allieve e degli allievi di iscriversi presso un'università diversa da quella di Pisa o di Firenze con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste delle allieve e degli allievi di sospensione dell'attività didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dalle allieve e dagli allievi della Scuola presso l'università; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilità economico-finanziaria, dal consiglio di amministrazione.

8. I consigli delle strutture accademiche esprimono parere al Senato accademico su: chiamata delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di *Philosophiæ Doctor honoris causa*.

9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio delle strutture accademiche è ristretta a docenti di prima fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata di docenti di prima fascia e per i provvedimenti relativi a docenti di prima fascia; ai soli docenti di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata di docenti di seconda fascia, per i provvedimenti relativi a docenti di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli docenti di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica e ai rappresentanti dei ricercatori, per i provvedimenti relativi a ricercatori e per il conferimento del diploma di *Philosophiæ Doctor honoris causa*. Per le deliberazioni di cui al presente comma la composizione del consiglio non comprende i soggetti di cui alla lettera *c)* del primo comma.

10. I consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e centri di ricerca o loro
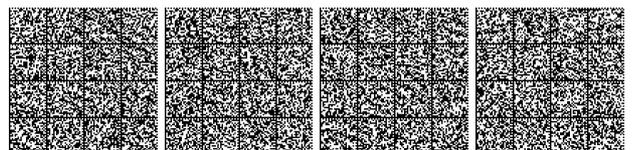
sezioni specializzate, la loro attività e la nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratrici/collaboratori o esperte/i linguistiche/ci di madre lingua.

11. I consigli delle strutture accademiche coordinano i collegi dottorali.

12. La/il Preside della struttura accademica ha facoltà di invitare alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche della scuola.

Art. 31.
Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascun consiglio delle tre strutture accademiche viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Tale Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio alle allieve e agli allievi da parte di professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

3. Ciascuna Commissione è composta da professoresse/professori designati dal Senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti delle/degli allieve/i già elette/i in consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della struttura accademica. In mancanza di rappresentanti delle/degli allieve/i di una o più aree, l'assemblea delle allieve e degli allievi individuerà le/gli allieve/i appartenenti alle aree non rappresentate.

4. Ciascuna Commissione è costituita con decreto della/del direttrice/direttore ed è presieduta da una/o delle/dei professoresse/professori designate/i, che viene eletta/o dalla componente studentesca della commissione stessa.

5. Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico la/il direttrice/direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

Art. 32.
Centro di ricerca interclasse «Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi»

1. L'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» è il Centro di ricerca interclasse della Scuola che svolge attività di ricerca, con approcci interdisciplinari e una dimensione internazionale, anche con inviti a professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori provenienti dall'estero.

2. Sono organi dell'Istituto:

a) la/il Presidente, nominata/o dalla/dal direttrice/direttore, sentito il Senato accademico;

b) un Consiglio di cinque membri, nominato dal Senato accademico, composto da professoresse/professori ordinarie/i della Scuola, su proposta della/del direttrice/direttore della Scuola.

3. Apposito regolamento, approvato dal Senato accademico con il parere del consiglio di amministrazione, stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, l'organizzazione e il funzionamento del centro.

Art. 33.
Dipartimenti federati

1. La Scuola può istituire, in collaborazione con altri atenei, altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.

2. L'istituzione dei Dipartimenti federati è disposta, su proposta del Senato accademico, dal consiglio di amministrazione che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina della/del coordinatrice/coordinatore e della/del vice-coordinatrice/coordinatore, la composizione del Consiglio, l'afferenza di professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto.

3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione degli atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del Senato accademico.

Art. 34.
Conferenza di Ateneo e assemblea generale

1. La Conferenza di Ateneo è istituita per la discussione su questioni generali di carattere strategico.

2. Essa è costituita con decreto della/del direttrice/direttore e composta da:

a) la/il direttrice/direttore, che la convoca almeno due volte l'anno e la presiede;

b) una/un rappresentante delle professoresse e dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dalle professoresse e dai professori di prima e seconda fascia della Scuola;

c) una/un rappresentante delle ricercatrici e dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dalle ricercatrici e dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola;

d) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche;

e) tre rappresentanti delle assegniste e degli assegnisti di ricerca;

f) due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato.

3. Nel regolamento elettorale saranno precisati l'elettorato attivo e passivo e le modalità di elezione, anche con sistemi telematici.

4. L'assemblea generale è composta da tutto il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenziale, dalle allieve, dagli allievi, dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca. Essa è convocata dalla/dal direttrice/direttore almeno una volta l'anno. Durante la riunione la/il direttrice/direttore espone le attività svolte e le idee di sviluppo, interloquendo con le varie componenti della Scuola.

Art. 35.
Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Senato accademico, il consiglio di amministrazione può istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con gli altri atenei, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e conto terzi e del trasferimento tecnologico, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.

2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

3. Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.

Art. 35-*bis*.
Centri di supporto

1. La biblioteca ha come proprio fine la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento della biblioteca sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.

2. Il Centro archivistico conserva, tutela e assicura la fruizione, mediante la consultazione, del patrimonio archivistico e documentario della Scuola curandone la valorizzazione, il riordinamento e la divulgazione del patrimonio per fini didattici e di ricerca. Esso è costituito dall'archivio storico della Scuola e dagli archivi che sono entrati, a vario titolo, a far parte del patrimonio documentario della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro archivistico sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.

3. Il Centro edizioni ha come proprio fine la realizzazione e diffusione delle iniziative editoriali promosse dalla Scuola, secondo un modello di *University Press* in linea con le migliori e più qualificate esperienze nazionali e internazionali di editoria di alta cultura. La strut-

tura, gli organi e il funzionamento del Centro edizioni sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.
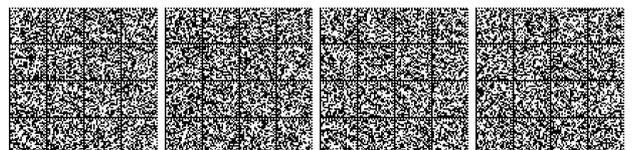
4. Il Centro di supporto *High performance computing* della Scuola normale superiore è istituito per il supporto tecnologico e strumentale a gruppi di ricerca, centri di ricerca e laboratori che, per lo svolgimento delle loro attività, abbiano necessità di impiegare, implementare, sviluppare, utilizzare servizi di calcolo ad alte prestazioni, macchine virtuali, siti *web*. La struttura, gli organi e il funzionamento del *Centro high performance computing* sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può deliberare altresì la costituzione di ulteriori centri di supporto per lo svolgimento di funzioni di particolare complessità e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonché per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche e di ricerca. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri di cui al presente comma sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.

6. Ai centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal consiglio di amministrazione autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

TITOLO IV
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 36.
Inaugurazione dell'anno accademico

1. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ha luogo il diciotto ottobre, anniversario della sua fondazione avvenuta nell'anno 1810.

Art. 37.
Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del presente statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria delle allieve e degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.

2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonché periodi di studio, *stage* e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione delle allieve e degli allievi.

3. Il regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, disciplina la programmazione degli impegni didattici delle allieve e degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I *curricula* delle allieve e degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 38.
Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del presente statuto preparano all'attività di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.

2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sulla/sul singola/o allieva/o e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonché ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.

3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attività di ricerca presso la Scuola, nonché periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione delle allieve e degli allievi.

4. Il regolamento dei corsi di perfezionamento, approvato dal Senato accademico, disciplina le modalità del concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio delle allieve e degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione.

Art. 39.
Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del presente statuto, istituiti in convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.

2. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento delle allieve e degli allievi.

Art. 40.
Corsi di alta formazione

1. La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. Può altresì istituire *master* universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.

3. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli *stage* e dei *master*, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.

4. La Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento delle proprie allieve e dei propri allievi, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 41.
*Alta formazione e formazione per*manente

1. La Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 42.
Titoli

1. La Scuola rilascia:

a) il diploma di licenza alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al triennio e al successivo biennio del corso ordinario, ovvero alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario al termine di un ciclo unico, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato l'esame di licenza, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento didattico;

b) il diploma di secondo livello alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame finale con le stesse modalità di cui alla lettera *a)*, e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera *a)*;

c) il diploma di primo livello alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico, e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera *a)*;

d) il titolo di *Philosophiæ Doctor (Ph.D.)* di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, alle allieve e agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 38 del presente statuto e superato il relativo esame finale secondo le modalità stabilite dal regolamento dei corsi di perfezionamento.

I titoli rilasciati dalla Scuola di cui ai punti *a)* e *b)* sono equiparati, ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120, a un *master* universitario di secondo livello.
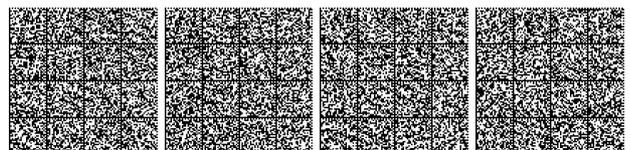
2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 39, 40 e 41, rilascia:

a) la laurea di secondo livello, congiuntamente ad altro Ateneo, alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 39;

b) il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale;

c) il diploma di *master* universitario di primo o di secondo livello alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;

d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.

Art. 43.
Ph.D. honoris causa

1. La Scuola può conferire il diploma di *Philosophiæ Doctor honoris* causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa è assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta alle professoresse e ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro competente.

TITOLO V
ALLIEVE E ALLIEVI

Art. 44.
Ammissione ai corsi della Scuola

1. Il Senato accademico, sentiti i consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.

2. I requisiti e le modalità di partecipazione, i limiti di età e le prove dei concorsi nonché i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola, approvati dal Senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento della/del direttrice/direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.

4. La/il direttrice/direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 45.
Obblighi delle allieve e degli allievi

1. Ogni allieva/o del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'università di riferimento. Il piano degli studi di ciascuna/o allieva/o, presso la Scuola e presso l'università, è approvato annualmente dal Consiglio della struttura accademica.

2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allieva/o del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dal Senato accademico.

3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, le allieve e gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti e aver ottenuto la laurea presso l'università di riferimento.

4. Le allieve e gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformità alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.

5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneità nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allieva/o.

6. Ogni allieva/o deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorità disciplinare.

Art. 46.
Diritti delle allieve e degli allievi

1. Le allieve e gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

2. Le allieve e gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

3. I diritti delle allieve e degli allievi cessano con la perdita del loro *status* e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.

4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'università di riferimento e/o alla regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa nazionale vigente in materia di borse di studio erogate dalle università statali e dalle regioni. È fatta salva l'applicazione di speciali discipline previste dalle normative internazionali.

5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico delle allieve e degli allievi.

6. Conformemente all'art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale delle allieve e degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.

7. La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire alle allieve e agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 47.
Assemblea delle allieve e degli allievi

1. Le allieve e gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato costituiscono l'assemblea delle allieve e degli allievi della Scuola.

2. L'assemblea può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'assemblea contribuisce alla nomina dei componenti delle commissioni paritetiche.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48.
Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 13 e alla legislazione vigente.

2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse necessari al perseguimento dei fini istituzionali.

3. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 49.
Dirigenti

1. Le/i dirigenti svolgono le funzioni previste dalla legge e attuano, per la parte di rispettiva competenza, secondo le fonti interne e gli indirizzi della/del segretaria/Segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Esse/i esercitano le prerogative stabilite dalla
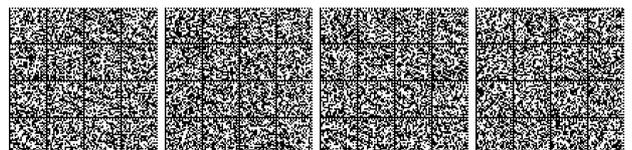
legislazione vigente organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che alle/ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato della/del segretaria/Segretario generale, previa contestazione agli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

Art. 50.
Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine la/il segretaria/Segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI, COMUNI, FINALI, TRANSITORIE

Art. 51.
Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa a professoresse e professori di ruolo e a ricercatrici e ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. In caso di illeciti commessi dal direttore, la titolarità del potere disciplinare compete al Decano dei professori di prima fascia della Scuola.

2. Il Collegio di disciplina è presieduto da una/un professoressa/professore di prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola, ed è composto da quattro professoresse/professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro professoresse/professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatrici/ricercatori universitari in regime di tempo pieno. I componenti possono anche essere esterni alla Scuola. Qualora siano indisponibili ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno la categoria sarà rappresentata da ricercatrici/ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240/210. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto della/del Presidente.

3. La nomina della/del Presidente e dei componenti il Collegio di disciplina è effettuata dal Senato accademico su proposta della/del direttrice/direttore. La nomina avviene previa designazione elettorale di tutti o parte dei componenti, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale. La/il Presidente e i componenti del Collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. È designato anche un componente supplente per la/il Presidente e per ognuna delle suddette categorie di docenti.

4. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. La Scuola può adottare un regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina e delle sue attività, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale. Il regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 52.
Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà intellettuale.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, secondo quanto previsto dal codice etico.

3. Il Senato accademico può disporre l'archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:

a) richiamo riservato;

b) richiamo pubblico;

c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;

d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilità di pubblicare su riviste o collane della Scuola;

e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

Art. 53.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del *mobbing*.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. La/il Presidente del Comitato è designata/o dal Senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra assegniste/i di ricerca e allieve/i.

4. Il Comitato formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Esso affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca, il personale a tempo indeterminato e determinato, le assegniste e gli assegnisti di ricerca.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento interno approvato dal Comitato ed emanato dalla/dal direttrice/direttore.

Art. 54.
Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.

2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.

3. Per favorire e incentivare la partecipazione delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'art. 1, comma 3, e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, essi possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal consiglio di amministrazione. Il personale tecnico e amministrativo e le/i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.

4. Ai fini del presente statuto per «area disciplinare» si fa riferimento alle aree elaborate dal CUN. Per la costituzione degli organi della Scuola sono rilevanti esclusivamente le aree disciplinari alle quali appartengano almeno due, tra professoresse e professori, che siano nei ruoli della Scuola da almeno tre anni consecutivi.

5. La Scuola promuove e resiste alle liti avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato o di propri avvocati iscritti all'albo speciale oppure, in casi speciali o in casi di conflitto di interesse e con motivata delibera del consiglio di amministrazione, di professionisti esterni iscritti nei relativi albi.

Art. 55.
Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto restano in carica fino a scadenza naturale tutti gli organi collegiali e monocratici previsti dallo statuto o dalla normativa vigente, salvo quanto previsto nei commi seguenti per il consiglio di amministrazione, il Senato accademico, il Collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il Collegio di disciplina.

2. Il consiglio di amministrazione federato, il Senato accademico, il nucleo di valutazione federato e il Collegio di disciplina in carica all'entrata in vigore delle modifiche di statuto decadono al momento della costituzione dei corrispondenti nuovi organi statutari, alla quale si procederà entro il termine del 30 giugno 2022.

3. Il Collegio dei revisori dei conti federato rimarrà in carica fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti a seguito della nomina dei membri da parte dei due Ministeri competenti.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione ministeriale dello statuto, si procederà all'adeguamento del regolamento elettorale per l'individuazione dei componenti elettivi degli organi di cui ai commi successivi e nei successivi trenta giorni si terranno le elezioni per la costituzione degli organi e per l'integrazione delle rappresentanze nei consigli di classe.

5. La procedura di designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera *d)*, sarà avviata successivamente alla costituzione del Senato accademico.

6. Qualora, nelle more delle procedure di costituzione dei nuovi organi cessasse il mandato di uno o più componenti del consiglio di amministrazione federato, del Senato accademico, del Collegio dei revisori dei conti federato, del nucleo di valutazione federato e del Collegio di disciplina, si procederà alla sua sostituzione solo nel caso venga meno il *quorum* costitutivo dell'organo.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nella Scuola alla data di entrata in vigore dello statuto.

8. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

Art. 56.
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.

2. Con l'entrata in vigore delle modifiche di statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

22A02300

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2022 , n. 14 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2022)**, coordinato con la legge di conversione 5 aprile 2022, n. 28** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO

1. È autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:

a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;

c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);

d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Riferimenti normativi:

— La legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2016, n. 178.

Art. 2.

Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione

1. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.

Art. 2 - *bis*

Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizza zione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1990, n. 163.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario n. 84.

Art. 2 - *ter*

Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina

1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, in qualità di professionisti o di pubblicisti, nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.

2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.

3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.

4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n.146, supplemento ordinario n. 146.

Art. 3.

Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina

1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati, *informando le Commissioni parlamentari competenti*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Riferimenti normativi:

— La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2014, n. 199.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario n. 214.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero

1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

2. È autorizzata la spesa di *2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di* militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'arti colo 158 del decreto legislativo 15 marzo
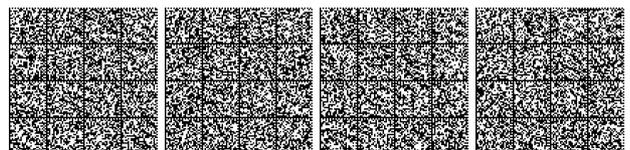
2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 158 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è il seguente:

«Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero). — 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.

2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 170 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«Art. 70 (Assegni e indennità). — Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.

Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200.

Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.».

Art. 5.

Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Per il potenziamento delle attività rea lizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situa zioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro *1,5 milioni* per l'anno 2022.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022.

3. Per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui *all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2005, n. 125.

— Il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è il seguente:

«Art. 24 (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali). — 1.-3. (*Omissis*).

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera *e)*, numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.».

Art. 5 - *bis*

Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna Spa predi spone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare

esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna Spa trasmette con periodicità setti manale al Ministero della transizione eco logica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo pe riodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione del l'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusiva mente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

4. Il programma di cui al comma 2 può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2011, n. 148, supplemento ordinario n. 157.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario n. 17.

Art. 5 - *ter*

Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia

1. Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializza zione, presentate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) *in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera* d), *del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*

b) *la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera* a) *non è superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.*

2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è il seguente:

«È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.».

— Il testo dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è il seguente:

«Art. 11 (Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione). — (*Omissis*).

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera *d)* del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

— Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è il seguente:

«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà). — 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.».

— La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, supplemento ordinario n. 62.

Art. 5 - *quater*

Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui al l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies *del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1*-septies *del citato decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.*

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».

5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. *Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili».*

6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «dei richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».

7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies *del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.*

8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è il seguente:

«Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari). — 1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.».

— Il testo degli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è il seguente:

«Art. 1-*sexies* (Sistema di accoglienza e integrazione). — 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-*bis*) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) calamità, di cui all'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-*quater* ((,)) del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1-*bis*. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

1-*ter*. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera *b)* del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.

2-*bis*. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.

3.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*. (8) Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.»

«Art. 1-*septies* (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-*sexies* e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
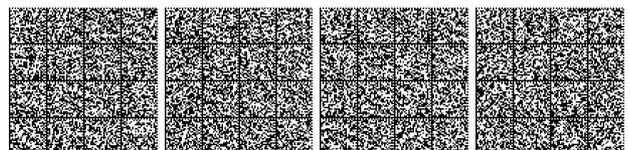
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2021, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). — 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei *profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi* l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

1-*bis*. *Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fate salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture della SAI, nel limite dei posti disponibili.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.».

— La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2021, n. 310, supplemento ordinario n. 49.

Art. 5 - *quinquies*

Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca

*1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-*quater *del presente decreto, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, an che attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.*

Riferimenti normativi:

— La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1991, n. 183.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5-*quater*.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro *179.181.253* per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;
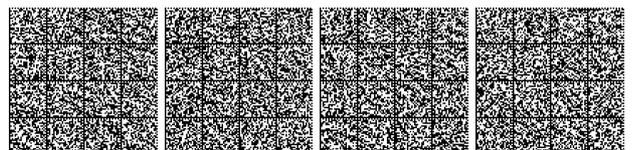
c-bis*) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*

d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebita mento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

22A02359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachinotte»

Con la determina n. aRM - 47/2022 - 219 del 31 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TACHINOTTE.

Confezione: 033530039.

Descrizione: «Sciroppo» flacone 120 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02294

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Farin gola»

Con la determina n. aRM - 49/2022 - 1331 del 31 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Montefarmaco OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FARIN GOLA.

Confezione: 032202018.

Descrizione: «1,2 mg pastiglie» 24 pastiglie.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02295

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Pensa».

Con la determina n. aRM - 48/2022 - 3018 del 31 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pensa Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALLOPURINOLO PENSA.

Confezioni:

044508012 - descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

044508024 - descrizione: «300 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02296

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchodual tosse».

Con la determina n. aRM - 50/2022 - 4169 del 31 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Kwizda Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BRONCHODUAL TOSSE;

confezione: A.I.C. n. 042412039;

descrizione: «59,5 mg pastiglia molle» 10 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042412027;

descrizione: «59,5 mg pastiglia molle» 40 pastiglie;

confezione: A.I.C. n. 042412015;

descrizione: «59,5 mg pastiglia molle» 20 pastiglie.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02329

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visucloben antibiotico».

Con la determina n. aRM - 51/2022 - 902 del 31 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Visufarma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO;

confezione: A.I.C. n. 026585024;

descrizione: «1 mg/ml + 20 mg/ml collirio, sospensione» flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02330

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 aprile 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni in materia di contrasto alla surrogazione di maternità».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede della Lega, in via delle Botteghe Oscure, n. 54, cap 00186 Roma.

22A02447

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Modifica delle circoscrizioni territoriali del Consolato generale d'Italia in Caracas e della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Panama.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 aprile 2022, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Caracas è modificata come segue:

il territorio della Repubblica federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon).

Art. 2.

A decorrere dal 9 aprile 2022, la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Panama (Panama) è modificata come segue:

il territorio dello Stato, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, i territori britannici di Anguilla e Montserrat.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02334

MINISTERO DELLA DIFESA

Inserimento nell'elenco degli alloggi da alienare, di alcuni alloggi in Rovigo

Con decreto direttoriale n. 334 datato 27 settembre 2021 è stato disposto l'inserimento, nell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 70 del 26 marzo 2011, di trenta alloggi identificati con i codici da ERO0001 a ERO00030, ubicati a Rovigo via Stacche n. 17-19-21.

22A02331

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato, di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate.

Con decreto interdirettoriale n. 376 datato 5 dicembre 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'alloggio e delle relative aree di pertinenza ubicato nel Comune di Pinerolo (TO) - frazione Riva, strada Vecchia Piscina n. 55, identificato con il codice ETO0471, censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 26, part. 243, sub. 4 con fabbricato collabente foglio 26, part. 243, sub. 3; dell'alloggio e delle relative aree di pertinenza ubicato nel Comune di Messina, via Torrente Trapani, identificato con il codice MME0086, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 108, part. 443, sub. 4 con BCNC al foglio 108, part. 443, sub. 1; dell'alloggio e delle relative aree di pertinenza ubicato nel Comune di Messina, via Torrente Trapani, identificato con il codice MME0086, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 108, part. 443, sub. 3 con BCNC al foglio 108, part. 443, sub.1; dell'alloggio e delle relative aree di pertinenza ubicato nel Comune di Messina, via Torrente Trapani, identificato con il codice MME0086, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 108, part. 443, sub. 2 con BCNC al foglio 108, part. 443, sub. 1.

22A02332

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 50 del 1° marzo 2022).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, l'Allegato 1 - Mod. IRME90, riportato alle pagine 24 e 25, è sostituito dal seguente:

"Allegato 1

Mod. IRME90

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO (DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'IMPORTATION EN ITALIE DE FERRAILLES OU D'AUTRES MATERIAUX METALLIQUES RESIDUELLES ET DE PRODUITS METALLIQUES SEMI-FINIS OU METALLIQUES FINIS / BEGLEITENDES – DOKUMENT FÜR DEN EINFUHR VON SCHROTTMETALL ODER ANDEREN RESTMETALLMATERIALIEN UND HALBFERTIGTEN METALLPRODUKTEN ODER METALLFERTIGPRODUKTE IN ITALIEN)

Sezione/Section/Sektion n° 1.

Mittente (Nome, Indirizzo, Paese) / Expéditeur (Nom, Adresse, Pays) / Absender (Name, Anschrift, Land):

Tel.:.. Fax: ....

Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese) / Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

Tel.: .... Fax: ....

Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT/ ANGABEN ZUM TRANSPORT

☐ Provenienza via mare / Provenance par mer / Herkunft auf dem Seeweg

Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: ....

Nazionalità / Nationalité / Nationalität: ....

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen: ....

Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen: ....

☐ Provenienza via terra oppure ☐ Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:

☐ per / par / durch Container ☐ alla rinfusa / en vrac / in loser Schüttung

Matricola / Matricule / Matrikel

☐ Ferrovia /Chemin de fer /Eisenbahn Vagone / Wagon n. :

☐ Stradale / Par route / Auf der Strasse Targa / Transporteur / Beförderer

RISULTATI DEI CONTROLLI/ RESULTATS DES CONTRÔLES/ ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale al momento del controllo:..microSv/h
(Fond naturel au moment du contrôle / Wert der natürlichen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico in caso di controllo con strumento portatile: ....microSv/h
(Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement en cas de contrôle avec instrument portable / Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit einem tragbaren Instrument)

Massimo valore rilevato in aria rispetto alle pareti del carico in caso di controllo con portale radiometrico:...........................counts /Δ t*
(Valeur maximale relevée en air des parois du chargement en cas de control avec portique radiométrique / Grösster Wert gemessen in der Luft von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit radiometrischem Portal)

* Unità di misura temporale di riferimento (secondi, minuti) /Unité de référence de mesure du temps (secondes, minutes) / Referenz - Maßeinheit der Zeit (Sekunden, Minuten)

Valore di riferimento del fondo naturale in caso di controllo con portale radiometrico……………………………………...counts /Δ t*
(Valeur de référence du fond naturel en cas de contrôle avec portique radiométrique/Referenzwert des natürlichen Hintergrunds bei Kontrolle mit radiometrischem Portal)

Tipo di sorgente radioattiva utilizzata per la verifica di buon funzionamento del portale radiometrico: …………………………………

(Type de source radioactive utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du portique radiométrique/Art der radioaktiven Quelle, mit der die ordnungsgemäße Funktion des radiometrischen Portals überprüft wird)

Attività della sorgente radioattiva utilizzata per la succitata verifica alla data del controllo radiometrico: …………………….........Bq
(Activité de la source radioactive utilisée pour la vérification susmentionnée à la date du contrôle radiométrique; Aktivität der radioaktiven Quelle, die zum Zeitpunkt der radiometrischen Überprüfung für die oben genannte Überprüfung verwendet wurde)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichner :

Residente (Indirizzo, Paese) / Résident (Adresse, Pays) / Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza /Organisme d'appartenance / Zugehörige Organisation: ....

Qualifica / Qualification / Qualifikation: ....

Tel.: .... Fax: ....

L'Esperto in radioprotezione, responsabile delle misure radiometriche, dichiara che i controlli radiometrici eseguiti sul carico di cui si presenta il modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.
L'expert en radioprotection, responsable des mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.
Der Experte für Strahlenschutz, verantwortlich für radiometrische Messungen, erklärt dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date / Datum: .... Firma / Signature / Unterschrift: ....

Sezione / Section / Sektion n° 2.

Visti dell'autorità competente/Visas de l'autorité compétente/Visa von der zuständigen Behörde.".

22A02448

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-087) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.